

# CAMERA DEI DEPUTATI

## III LEGISLATURA

### 100<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

*Martedì 27 gennaio 1959 - Alle ore 17*

### ORDINE DEL GIORNO

1. — *Svolgimento delle proposte di legge :*

QUINTIERI ED ALTRI — Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (208).

COLITTO — Modifiche alla legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (292).

RUSSO SALVATORE ED ALTRI — Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (382).

COLITTO — Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare. (458).

2. — *Relazione della V Commissione per la presa in considerazione delle proposte di legge :*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA — Tassa sugli spiriti in Sardegna. (56). — *Relatore* BELOTTI.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA — Provvedimenti in favore della città di Carbonia. (57). — *Relatore* BELOTTI.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA — Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti e uve da vino, nel territorio della Regione Sarda. (58). — *Relatore* BELOTTI.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA — Devoluzione a favore della Regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale, percette nel territorio della Regione. (108). — *Relatore* BELOTTI.

### 3. — *Svolgimento delle mozioni:*

ROMAGNOLI (FOA, NOVELLA, SANTI, BRODOLINI, MAGNANI, FOGLIAZZA, SCARPA, BETTOLI, AVOLIO, MAGLIETTA). — La Camera, preso atto della decisione della Corte costituzionale che annulla il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929; ravvisando che tale decisione investe la forma del decreto stesso e non l'istituto dell'imponibile in quanto tale; considerato che l'annullamento del decreto comporta gravissime conseguenze per quanto riguarda l'occupazione della manodopera agricola e priva centinaia di migliaia di lavoratori agricoli di una fonte di occupazione essenziale; considerato che viene meno uno strumento essenziale per lo sviluppo economico dell'agricoltura nel momento in cui le esigenze delle trasformazioni colturali e fondiariae sono acuitizzate dalla crisi di sovrapproduzione del grano, dal M.E.C. e da altri fattori internazionali ed interni; considerato, altresì, che, di fronte a tendenze di sviluppo tecnico produttivo di limitate zone agrarie, si riscontrano gravi tendenze involutive in vasti territori del paese; ritenuta la necessità di provvedere ad un organico sistema di occupazione della manodopera agricola secondo il dettato dell'articolo 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e impone alla Repubblica di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto; ritenuta altresì la necessità inderogabile di imprimere uno sviluppo armonico e generale alle bonifiche, alle trasformazioni fondiariae ed alle coltivazioni agrarie in applicazione degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione, invita il Governo: 1°) ad adottare con la massima urgenza provvedimenti che impongano obblighi: di coltivazione razionale alle imprese capitalistiche; di miglioria e trasformazione fondiaria a carico della grande e media proprietà privata; di bonifica in attuazione delle leggi vigenti a carico dei proprietari di terre; con la fissazione di corrispondenti minimi di giornate lavorative per le singole aziende e proprietà interessate; esonerando da ogni obbligo i contadini lavoratori e coltivatori e i piccoli proprietari anche non coltivatori, provvedendo per essi a misure organiche di aiuti e di crediti per le necessarie conversioni colturali e trasformazioni fondiariae; 2°) a promuovere, con urgenza, una occupazione immediata della manodopera agricola disoccupata corrispondente ai livelli fissati e previsti dai decreti di imponibile emanati o in corso di esame, e ciò fino alla entrata in vigore di una nuova disciplina degli imponibili di manodopera. (28)

ZANIBELLI (STORTI, CALVI, GITTI, PAVAN, SCALIA, MAROTTA VINCENZO, CIBOTTO, DONAT-CATTIN, TOROS, CENGARLE). — La Camera, valutando le ripercussioni che la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di imponibile di mano d'opera ha determinato sulla occupazione agricola nelle varie zone d'Italia ed in particolare in alcune provincie della Valle Padana, delle Puglie e della Sicilia; dando atto al Governo di essere intervenuto con urgenza assumendo quei provvedimenti amministrativi che possono — se tempestivamente applicati — favorire provvisoriamente il mantenimento dell'attuale livello di occupazione; considerando: a) che l'intervento finanziario dello Stato a sostegno delle iniziative private di miglioria e trasformazione fondiaria trova la sua giustificazione in quanto alla proprietà stessa siano imposti alcuni obblighi e la sua attività sia orientata a fini sociali; b) che la politica del Governo deve essere intesa a sollecitare uno sviluppo dell'agricoltura sicché ne derivi anche un aumento del reddito di lavoro agricolo; constata che la presenza di un numero tuttora elevato di lavoratori agricoli disoccupati e sottoccupati richiede un intervento atto a favorire la creazione di occasioni permanenti di lavoro e indica a tal fine quali strumenti indispensabili e di immediata e possibile realizzazione: 1°) la intensificazione delle opere di trasformazione fondiaria nei comprensori di bonifica con un più organico controllo ed intervento dello Stato; 2°) la regolamentazione del problema del reinvestimento di una parte della rendita fondiaria ai fini di trasformazione e di miglioramento; 3°) la messa in funzione di un piano tipo I.N.A.-Casa di costruzioni per i lavoratori agricoli che, favorendo la immediata occupazione dei disoccupati, avvii anche una vasta ed indispensabile opera di bonifica dell'ambiente rurale. (31)

### *e della interrogazione:*

RICCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e dei conseguenti

decreti prefettizi sugli imponibili di mano d'opera in agricoltura; considerato che i dettami costituzionali sanciscono, nel riconoscimento a tutti i cittadini italiani del diritto al lavoro, l'impegno dello Stato repubblicano a rendere effettivo tale diritto; ritenuto anche che le norme contenute negli articoli 41, 42 e 44 della stessa Costituzione, nel fissare il riconoscimento della proprietà, sanciscono l'obbligo a che la legge ne « determini i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale » e « congiuntamente », ai fini di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive – quali provvedimenti intende adottare al fine di permettere il mantenimento degli attuali livelli di occupazione bracciantile in agricoltura e quali iniziative si propone di assumere per dare attuazione alle norme costituzionali su ricordate e per rendere effettivo il diritto al lavoro per i braccianti e salariati agricoli, indicando, in forme nuove e costituzionali, i limiti di occupazione necessaria per l'esecuzione dei normali lavori di coltivazione e conduzione di fondi, di miglioramento colturale e fondiario, nell'interesse della produzione agricola e delle popolazioni delle campagne. (919)